

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2020
261ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Misiani.*

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato di approvazione della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge "rinforzata" di attuazione del principio di pareggio del bilancio). Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020 delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Il comma 3 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. L'articolo 2 consente al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici. L'articolo 3 disciplina alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale. L'articolo 4 consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee. L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Il Commissario straordinario avvalsi INVITALIA. L'articolo 6 autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, nonché il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'articolo 7 e i successivi articoli 8 e 9 recano una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e

strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. In particolare, l'articolo 7 prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito. L'articolo 8 prevede che il Ministero della Difesa possa conferire incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. L'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. L'articolo 10 consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, l'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale. L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Analogamente, il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. L'articolo 13 è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. L'articolo 14 rende non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da COVID-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. L'articolo 15 consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. L'articolo 16 reca alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipologie ammesse dei due dispositivi. L'articolo 17 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. L'articolo 20 riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. L'articolo 22 consente alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. Sono esclusi i datori di lavoro domestico (comma 2), mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 1). Gli articoli 23 e 25 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. L'articolo 26 reca alcune norme sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sulla certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per altre ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA)

iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). L'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019. L'articolo 33 amplia da sessantotto a centoventotto giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di sessanta giorni i termini previsti per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità. L'articolo 34 sospende i termini relativi a prestazioni erogate da INPS ed INAIL. L'articolo 35 rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. L'articolo 36 reca alcune deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. L'articolo 37 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (comma 1) e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 2). L'articolo 39 reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiari soggetti disabili. L'articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. L'articolo 41 dispone la sospensione delle attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS, disponendo la nomina dei Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, a Commissari dei rispettivi Fondi. L'articolo 42 sospende il decorso di termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL, oltre ad escludere il computo delle infezioni da SARS-CoV-2 contratte in occasione di lavoro dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL. L'articolo 43 prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte dell'INAIL di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 200 medici e 100 infermieri. L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale. L'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. È previsto, altresì, che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'articolo 47 prevede le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità. L'articolo 48 stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per persone non autosufficienti. L'articolo 49 dispone un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Per tale finalità, sono stanziati 1.500 milioni per l'anno 2020. L'articolo 50 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. L'articolo 51, comma 1, consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Il comma 2 estende a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di

Stato). L'articolo 53 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto. L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019. L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets, DTA*) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. L'articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e in particolare una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, con esclusione delle esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinate delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. L'articolo 60 proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. L'articolo 61 interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. L'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. L'articolo precisa inoltre che per i comuni della cosiddetta zona rossa restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020. L'articolo 63 prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'articolo 65 concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 67 sospende temporaneamente alcune attività svolte dall'amministrazione finanziaria, in particolare i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all'accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. L'articolo 68 sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il

termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione. L'articolo 69 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes (AWP o new slot)* e *Video Lottery Terminal (VLT)*, del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo 71 prevede che i contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal decreto in esame possono chiedere che della circostanza sia data menzione. L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2, dispone,

in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione della Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il Ministero degli esteri e l'Istituto per il commercio con l'estero possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni. L'articolo 74 autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria. Inoltre, sono stanziati risorse per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale, nonché per l'acquisto di prodotti per il lavoro agile. Viene, inoltre, ridotta, in via straordinaria, da due a un anno la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017. L'articolo 75 autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'articolo 76 reca autorizzazione alla Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. L'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli, istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca, incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti per assicurare la distribuzione di derrate alimentari. L'articolo 79 riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico. Autorizza inoltre per Alitalia e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica. L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo", il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008. L'articolo 81 proroga il termine ultimo per l'indizione del *referendum* ex articolo

138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del *referendum* (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). L'articolo 82 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Gli articoli 83, 84 e 85 dettano disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, in materia di giustizia amministrativa e contabile.

L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19.

L'articolo 87, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. Si prevede, inoltre, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, con alcune eccezioni; infine, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio. L'articolo 88, comma 1, estende ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato. L'articolo 88, commi 2 e seguenti, dispone la risoluzione - per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 - dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'articolo 89 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. L'articolo 90 stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per "copia privata" sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'articolo 92 contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge). Con riferimento ai veicoli a motore si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai veicoli che, nelle medesime scadenze temporali, debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada. L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative. L'articolo 94 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il

settore aereo. L'articolo 95 consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

L'articolo 96 riconosce - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro per altre categorie di lavoratori.

L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'articolo 98 introduce innanzitutto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali.

In secondo luogo, dispone un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. "*tax credit* per le edicole". L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Si prevede, inoltre, che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. L'articolo 100 istituisce un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca. Reca, inoltre, disposizioni volte a garantire la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell'ISTAT, durante il periodo di emergenza. Prevede, infine, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono nel mese di luglio 2020 e un corrispondente adeguamento del piano di ammortamento. L'articolo 101 reca disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'articolo prevede, inoltre, il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102 reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. L'articolo 103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

L'articolo 105 estende, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti e affini sino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data (se successiva) in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Il comma 1, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse

fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF. L'articolo 107 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali. In particolare, il comma 1 riguarda il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali. Il comma 2 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali. Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario. Il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno. I commi da 7 a 9 recano il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 10, infine, stabilisce, fino al 31 agosto 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. L'articolo 108 reca disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia. L'articolo 110 dispone che il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose S.p.a, denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni. L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19. L'articolo 113 proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli articoli 117 e 118 prorogano il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni. L'articolo 119 autorizza la concessione di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83. L'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza

sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza. L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze. L'articolo 123 prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 124 consente l'estensione temporale delle licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite ordinario dei 45 giorni complessivi annui. L'articolo 125 reca, ai primi tre commi, disposizioni di proroga in materia assicurativa. Il comma 4 autorizza l'UNIONCAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito. L'articolo 126 provvede alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge. Si autorizza innanzitutto l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e si sostituisce di conseguenza l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con l'allegato al presente decreto-legge. Si dispone, inoltre, l'innalzamento, nello Stato di previsione del MEF dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, da 58.000 a 83.000 milioni di euro; l'incremento di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA e il disaccantonamento e la disponibilità, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105 viene indicata nel corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74, nella riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e nell'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto è affidato al MEF. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio, può apportare le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto. Eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. Si stabilisce inoltre che le Amministrazioni pubbliche impieghino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, al sostegno delle PMI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Per approfondimenti, si rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 232, nonché al relativo Dossier del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando l'invito formulato, in sede di audizione, dal Ministro Gualtieri a tenere un atteggiamento concreto e pragmatico, chiede al Governo di prestare la massima attenzione alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo alla salvaguardia delle linee di credito aperte presso le banche, al fine di evitare strette creditizie e interventi punitivi verso i debitori che avrebbero effetti distruttivi sul tessuto economico. Su questo aspetto, considera insoddisfacenti, al di là della retorica, le misure finora adottate dall'Esecutivo, e ritiene assolutamente necessario dare adeguata e tempestiva risposta a tali necessità, a partire dalla sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sul prosieguo dell'esame del provvedimento e sulle procedure concernenti la votazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** risponde proponendo di trattare della programmazione dei lavori in un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocare domani al termine della seduta già prevista.

Il senatore **PICHELTO FRATIN** (*FIBP-UDC*), nel sottolineare la drammaticità di un momento paragonabile a una situazione di guerra, tale da richiedere la massima condivisione e unità di intenti, ritiene opportuno concentrare l'attenzione sul miglioramento delle misure adottate dal Governo, rinviando ad un secondo momento i rilievi e le critiche sugli errori commessi dall'Esecutivo, a partire dalla modalità di comunicazione.

Con riguardo al Sistema sanitario, osserva che andrà fatta, in prospettiva, una riflessione sull'adeguamento e la modernizzazione della sanità pubblica, tenendo presente il carattere eccezionale della presente situazione, mentre nell'immediato occorre far fronte all'emergenza mediante lo stanziamento di risorse finanziarie e il potenziamento dei posti di terapia intensiva. Con riguardo alla salvaguardia dei posti di lavoro, reputa necessario che gli accordi per l'attivazione della cassa integrazione siano conclusi a livello nazionale, senza avviare centinaia di tavoli a livello periferico, forieri di complicazioni e di inutili protagonismi, mentre occorre assicurare la massima automaticità degli interventi.

Sul piano sociale, con particolare riferimento alla sospensione degli adempimenti tributari, fa notare come la situazione sia già cambiata rispetto al momento dell'adozione del decreto, per cui sarebbe opportuno trovare nuove e più efficaci soluzioni, senza rinviarle a futuri decreti più o meno prossimi.

Sul tema del credito alle imprese, segnala la necessità di assicurare sostegno a tutte le aziende, anche a quelle già in difficoltà prima dell'impatto dell'epidemia, che rischiano di andare rapidamente fuori dal mercato.

Invita quindi a non trascurare la fase successiva all'emergenza, che potrebbe porre società e banche italiane di rilievo sistemico a rischio di scalate ostili, per cui appare fondamentale rafforzare ed estendere il *golden power* del Governo, assicurando sul punto ogni collaborazione. Dovrà poi essere affrontato il tema dei rapporti con l'Unione europea, che - va detto con amarezza per un europeista - sono fonte di grande delusione, e con cui andrà avviata una trattativa a tutto campo.

Il senatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'intento del Gruppo della Lega di contribuire allo sforzo unitario per affrontare l'emergenza, senza connivenze o subalternità, precisa che ciò non può impedire alle opposizioni di segnalare errori e criticità delle mosse del Governo.

Nel prendere atto del riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio che l'assetto ordinamentale non risultava pronto a gestire questa vicenda, va dato merito al Presidente della Repubblica del ruolo svolto per assicurare la coesione nazionale e riallacciare i rapporti tra il Governo e le forze politiche, nell'interesse del Paese.

Sul piano istituzionale, sottolinea quindi la funzione centrale che stanno svolgendo le Regioni, a fronte della difficoltà della Protezione civile a rispondere alle loro esigenze, in un'emergenza internazionale che in realtà rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato.

Lamenta quindi la mancanza di attenzione, segnalata anche dall'ANCI, verso i comuni, soprattutto per quelli già in difficoltà prima dell'epidemia, che devono essere messi in grado di assicurare i servizi essenziali alle comunità rappresentate, mediante adeguate compensazioni e lo sblocco completo delle risorse finanziarie vincolate.

Soffermandosi infine su alcuni specifici settori di criticità dal punto di vista tecnico-organizzativo, evidenzia l'incapacità delle competenti strutture statali a far fronte alle richieste delle aziende di dispositivi individuali a tutela dei lavoratori. Analogamente, mancano adeguati strumenti di salvaguardia sanitaria per la polizia penitenziaria e, più in generale, per le forze dell'ordine; il comparto della raccolta dei rifiuti necessita di canali di approvvigionamento prioritari per scongiurare la sospensione del servizio; le aziende di disinfezione attendono l'adozione di linee guida per la gestione sanitaria, da definire il prima possibile.

Il senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda innanzitutto che l'articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione, attribuisce la profilassi internazionale alla competenza esclusiva dello Stato.

Andando al di là di tale aspetto istituzionale, osserva come si sia di fronte a uno *shock* senza precedenti, il che pone l'esigenza di affrontare, in primo luogo, un problema culturale, rappresentato dalla consolidata subalternità intellettuale all'ideologia neoliberista. L'abbandono di

questo paradigma implica il superamento della distinzione tra filiere più o meno colpite e l'esigenza di mandare segnali chiari per guidare le aspettative delle imprese e delle famiglie. Solo su questa base vi può essere la disponibilità dell'opposizione a condividere un percorso con il Governo, a patto che siano evitati atteggiamenti arroganti e opachi e non si cerchino alibi alle proprie responsabilità. Proprio in un'ottica costruttiva si sofferma, in via di esemplificazione, su alcune misure previste nel decreto-legge in esame, suscettibili di essere corrette e migliorate. In relazione all'articolo 61, recante sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, dal perimetro dei destinatari risultano assenti alcuni settori particolarmente danneggiati, a partire dalla filiera florovivaistica fino al comparto *no food* e alle lavanderie industriali, lacune che dimostrano in modo lampante l'approccio non sistemico seguito dal Governo e, nel complesso, la carenza di tutela per la generalità dei contribuenti. Con riguardo all'articolo 64, recante un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, il previsto *plafond* di 20 mila euro per ciascun beneficiario appare del tutto inadeguato alle necessità. Sull'articolo 68, in tema di sostituzione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione, appare incomprensibile l'esclusione degli avvisi bonari. In merito all'articolo 65, recante un credito d'imposta per botteghe e negozi, l'intervento risulta troppo riduttivo, essendo limitato ai soli immobili rientranti nella categoria catastale C1, con conseguente esclusione di ampie categorie di professionisti e partite IVA: al riguardo, il Gruppo della Lega intende presentare una proposta emendativa per rendere più incisivo l'intervento, riproponendo la cedolare secca sui locali commerciali. Ribadisce, in conclusione, la disponibilità dell'opposizione a coadiuvare - parola da preferire a collaborazione, che evoca tristi precedenti - il Governo nella gestione dell'emergenza e nella ricostruzione dell'economia, purché ricorrano due presupposti: da un lato, il riconoscimento del carattere totalmente nuovo della situazione, che richiede di abbandonare concezioni e pregiudizi ormai obsoleti; dall'altro lato, l'effettiva volontà di condivisione, leale e trasparente, del percorso da seguire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020
262^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Misiani.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Il senatore **CALANDRINI** (Fdi) si ricollega, preliminarmente, alle considerazioni svolte dal ministro Gualtieri nel corso dell'audizione di ieri, laddove sottolineava la rapida tempistica degli effetti finanziari del decreto-legge in esame.

Ribadisce, quindi, l'alto senso di responsabilità del Gruppo di Fratelli d'Italia e, in generale, della coalizione di centro-destra, nonché la disponibilità a lavorare sull'approfondimento dei temi economici coinvolti. Giudica opportuno, poi, conoscere tempestivamente le linee guida del decreto-legge annunciato per la prima decade di aprile, in modo da calibrare, sulla base di tali informazioni, le proposte emendative da riferire al decreto-legge di marzo.

Con riguardo al provvedimento da ultimo citato, ritiene comunque che esso non rappresenti la medicina giusta per il Paese.

Nel merito di alcune misure di settore, osserva l'opportunità di focalizzarsi sul sostegno alle imprese, nonché sull'attenzione agli enti locali che rappresentano l'ossatura del sistema italiano: con riguardo a quest'ultimo aspetto, è necessario migliorare le disposizioni sulla sospensione dei mutui concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sui tempi di effettiva erogazione dei contributi per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la riqualificazione degli edifici scolastici, auspicando di incontrare un atteggiamento sensibile da parte del Governo e della maggioranza. E' altresì necessario estendere gli spazi finanziari del Fondo per i crediti di dubbia esigibilità, nonché facilitare l'attività dei liberi professionisti.

Sarebbe poi opportuno studiare le modalità di traslazione del credito d'imposta sugli affitti dall'affittuario al proprietario, in modo da facilitare il pagamento del canone di locazione residuo in capo all'affittuario stesso.

Un'altra tematica attiene alle problematiche che gli agenti e i rappresentanti di commercio incontrano nel rapporto con l'INPS e con l'ENASARCO.

Deve poi essere studiata la possibile estensione dell'indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi anche per gli esercenti di attività alimentari e di farmacie presso i centri commerciali.

In conclusione, auspica che vi sia la volontà di un confronto concreto e che vengano sfruttati, ai fini del miglioramento del decreto, non solo gli spazi finanziari derivanti dall'ampliamento dei limiti all'indebitamento, ma anche tutti gli spazi percorribili all'interno delle grandezze di bilancio.

Il senatore **FANTETTI** (FIBP-UDC) ritiene opportuno impostare l'intervento sull'opportunità di prendere a modello le migliori esperienze straniere, evitando gli errori indotti da atteggiamenti provinciali. Questo riguarda, per esempio, l'attività che ha condotto a sequenziare il *coronavirus* oltre all'acquisto dei *test* per la verifica sieroidale. Ricorda poi che, nei Paesi con una struttura economica vocata alle esportazioni, la competenza per il commercio estero è incardinata presso i dicasteri economici e non presso le strutture diplomatiche. Focalizza quindi l'attenzione sulle risorse per il programma di gestione del *Made in Italy* nonché sulla valorizzazione della rete delle Camere di commercio. Nell'osservare come siano già state attivate tutte le leve di politica monetaria, sottolinea la necessità di assicurare una circolazione più importante per sostenere la domanda aggregata, secondo la politica dell'*helicopter money*.

Il senatore **STEGER** (Aut (SVP-PATT, UV)) rileva che, come si evince dalle considerazioni svolte nell'audizione di ieri dal ministro Gualtieri, i margini di modifica al provvedimento in esame risultano limitati.

Resta tuttavia ferma la necessità che l'Esecutivo si confronti in maniera seria e costruttiva con il Parlamento. Sul punto, auspica che il decreto di aprile rappresenti un'occasione in tal senso. Sottolinea poi la necessità, in prospettiva, di effettuare interventi di sostegno all'economia per il 5 per cento del prodotto interno lordo, attraverso l'immissione di liquidità per le imprese, la salvaguardia dei posti di lavoro e la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi.

Risulta poi cruciale il ruolo dell'Unione europea che è chiamata a offrire la necessaria solidarietà, attraverso un programma di emissione di titoli del debito pubblico europei, anche attraverso lo strumento del Meccanismo europeo di stabilità.

Annuncia quindi la presentazione di proposte emendative per migliorare alcune disposizioni, come l'articolo 22 sulla cassa integrazione in deroga, e l'articolo 33 sulla presentazione della domanda NASpl e DIS-COLL. E' infatti necessario che vengano immesse risorse adeguate in termini di cassa, favorendo insieme, maggioranza e minoranza, l'uscita da una crisi epocale.

Il senatore [VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità che le misure predisposte in favore dell'economia presentino un adeguato livello di semplicità e immediatezza normativa, per facilitarne l'utilità per le attività produttive.

Soffermandosi sulle questioni sanitarie, rappresenta come si siano consolidate negli anni condotte penalizzanti quali tagli ai servizi, riduzione delle spese per la ricerca, impedimenti all'accesso alle facoltà di medicina, oltre al fatto che anche gli stessi aspetti igienici delle strutture ospedaliere non sono stati adeguatamente tenuti in considerazione.

Esprime poi stupore per il fatto che il decreto-legge stanzi circa 50 milioni di euro in tre anni per il settore delle carceri, anziché utilizzarli per la sanità e per la ricerca. Si sofferma quindi su alcuni profili, come gli affitti dei locali commerciali e la necessità di prorogare di un anno i termini di scadenza nell'annualità in corso per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Con riguardo al sistema bancario, fa presente la necessità di evitare segnalazioni per rate non pagate. Altri aspetti meritevoli di un miglioramento in sede emendativa riguardano il costo dei contratti di *leasing* e il supporto alle esportazioni.

In conclusione, lamenta il fatto che la gestione di una fase emergenziale così drammatica sia affidata ad un Presidente del Consiglio privo di legittimazione popolare, auspicando che ciò non si ripeta in futuro.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) rileva, in via preliminare, come il Paese sia dinanzi ad una crisi globale di portata storica e dai risvolti imprevedibili, per la cui gestione manca anche memoria generazionale.

Esprime quindi apprezzamento per il provvedimento in esame, che rappresenta soltanto il primo passo per consentire all'Italia di uscire da una crisi che coinvolge l'intero pianeta.

Focalizza l'attenzione sulla necessaria copertura finanziaria dei provvedimenti da adottare, nella consapevolezza che queste risorse sono funzionali ad attivare investimenti e non semplici costi. Tra i punti per i quali è necessario un approfondimento, segnala il rafforzamento del *Made in Italy*.

Da ultimo, più in generale, evidenzia che, una volta superata la fase emergenziale, sarà necessario modificare il modello di sviluppo economico che dovrà incentrarsi non solo sulle merci, sui servizi e sui capitali, ma anche sulla centralità della persona e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come la situazione politica generale si caratterizzi per la tendenza del Governo a operare strappi progressivi attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza, mentre il Parlamento torna ad essere bersaglio di un populismo proveniente dal basso.

Peraltro, proprio ieri, mentre il ministro Gualtieri relazionava al Parlamento sul contenuto del decreto-legge in esame, il Presidente del Consiglio svolgeva una conferenza stampa, anticipando il contenuto di un nuovo decreto.

Pertanto, se il Governo procede attraverso strappi, ne deriva come l'opposizione non possa rinunciare al proprio ruolo, anche in considerazione del fatto che l'emergenza non sospende comunque le distinzioni politiche e culturali tra i diversi partiti e movimenti.

Nel ritenere in gran parte già superato dagli eventi il decreto n. 18, osserva che comunque non tutte le misure in esso contenute siano già efficaci, come nel caso della sospensione dei mutui, degli interventi per i Confidi e delle erogazioni da richiedere all'INPS. Ne deriva che un primo profilo di criticità attiene agli automatismi applicativi di alcune disposizioni del decreto-legge.

Un ulteriore aspetto consiste, invece, nella necessità di utilizzare il più possibile gli spazi offerti dalla liquidità in essere, senza necessariamente gravare sui conti pubblici: a titolo esemplificativo, si potrebbe ipotizzare di sbloccare l'erogazione di crediti vantati dai professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni oppure sospendere il pagamento delle quote di iscrizione alle casse previdenziali. Vanno poi approfondite le misure in materia di compensazioni

fiscali, crediti d'imposta e alleggerimento delle utenze commerciali, esplorando tutti gli spazi che possano facilitare l'immissione nel sistema di liquidità che dia ossigeno al mondo produttivo.

Il senatore [MANCA](#) (PD) fa presente come le Istituzioni repubblicane, *in primis* Governo e Parlamento, si trovino ad affrontare un'emergenza dal volto inedito e di una gravità senza precedenti.

E' quindi necessario concentrarsi sulla selezione delle priorità, coniugando la salvaguardia dei numeri del bilancio con una visione d'insieme che consenta di impostare un'idea di futuro per il Paese.

Pertanto, il ricorso ad ulteriori 25 miliardi in termini di saldo netto da finanziare deve essere parametrato al perseguimento di obiettivi di sistema. In questo contesto, si inserisce anche il ruolo di controllo e di monitoraggio del Parlamento.

E' quindi opportuno eliminare tutti gli ostacoli che possano ostacolare un *iter* costruttivo del disegno di legge di conversione di un decreto, come quello in esame, adottato lo scorso 17 marzo in tempi molto rapidi.

Tra le proposte da studiare, segnala tutte quelle misure che consentano l'accelerazione del processo di erogazione degli ammortizzatori sociali, in modo da costruire un rete di tutela immediata per i lavoratori. Sul punto, andrebbero predisposti accordi con gli istituti di credito per l'accelerazione nell'erogazione delle risorse. Pur essendo evidente che non sarà un singolo decreto a permettere una rapida uscita dalla situazione di crisi, tuttavia, nel rispetto della salvaguardia dei conti pubblici, occorre calibrare l'azione del Parlamento verso il monitoraggio e la più facile implementazione delle misure contenute nei provvedimenti presentati dall'Esecutivo. Peraltro, nel decreto in programma ad aprile, occorrerà inserire previsioni normative funzionali alla ripartenza, rimodulando il modello di sviluppo e rivedendo le linee delle grandi politiche pubbliche, come quella in materia sanitaria.

Il senatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) osserva come sia mancata, nel dibattito in corso in questo periodo, ogni autocritica sulle riforme di struttura che l'attuale Governo ed i precedenti esecutivi avrebbero dovuto adottare. E' infatti miope limitarsi a contestare l'Europa matrigna senza chiedersi quali opportunità siano state da noi sprecate negli anni scorsi.

Si ignora, poi, che i sovranisti dei Paesi nordici vorrebbero costruire una mini-Europa a trazione tedesca, escludendo la sponda mediterranea.

E' quindi necessario adottare un approccio coerente basato su una lucida analisi: per esempio, occorre sempre individuare le fonti di provenienza delle risorse finanziarie che si intendono allocare; in caso contrario si rischia di dover accedere al Meccanismo europeo di stabilità, subordinatamente al rispetto di condizioni che consisteranno nell'imposizione forzata delle riforme non effettuate in passato.

Nell'esprimere la propria forte preoccupazione per la situazione in corso, richiama quindi la classe politica e gli amministratori ad una assunzione di responsabilità.

Il senatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) evidenzia come la fase storica in corso si caratterizzi per il susseguirsi di eventi imprevedibili e auspica che il Governo, anche nei prossimi provvedimenti, recepisca gli spunti emersi nel corso della discussione generale sul decreto-legge n. 18.

Reputa poi opportuno approfondire due profili: quello relativo al ruolo dei comuni e quello del Terzo Settore. Con riguardo ai comuni, è necessario prevenire gli squilibri finanziari derivanti dal venir meno di quote di gettito e ampliare gli avanzi di amministrazione, in modo da liberare risorse per misure a sostegno dello sviluppo, come, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di bandi per l'erogazione di liquidità in favore dei commercianti impossibilitati a pagare il canone di locazione. Con riguardo, invece, al Terzo settore, sarebbe opportuno modificare gli articoli 61 e 62 e rafforzare l'incidenza delle erogazioni liberali sostenute per le emergenze sanitarie e ospedaliere, estendendo alle strutture private l'ambito di applicazione dell'articolo 66, anche in considerazione della presenza di istituti sanitari privati di eccellenza, come il San Raffaele di Milano.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) osserva innanzitutto che, di fronte a quanto sta accadendo, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere che nessuno era preparato: non vi è quindi difficoltà ad ammettere anche gli errori commessi.

Fatta questa premessa, ritiene che l'emergenza in corso rappresenti uno spartiacque, innanzitutto per le politiche europee: gli strumenti sinora previsti risultano ormai inadeguati e, pertanto, occorre

individuare di nuovi, senza commettere l'errore di inseguire il consenso di breve periodo e tenendo presente la riapertura della delicata questione dei rapporti tra scienza, politica e decisione.

Sotto il profilo procedurale, fa presente la necessità di definire, in vista dell'adozione di un provvedimento più ampio ed organico annunciato per aprile, un metodo condiviso che consenta di discutere preventivamente le linee fondamentali e l'impianto strategico con l'opposizione.

In relazione al provvedimento in esame, considera prioritario rendere efficaci e rapidamente spendibili le risorse stanziare. Quanto al lavoro, occorre assicurare un ombrello funzionale che sia in grado di coprire tutte le situazioni che richiedono sostegno immediato al reddito: in primo luogo, va valutata la capacità dell'INPS di procedere a erogazioni tempestive; in secondo luogo, si tratta di verificare l'adeguatezza delle regioni a sostenere, anche in via esclusiva, il funzionamento della Cassa integrazione in deroga; in terzo luogo, è auspicabile un patto con l'ABI, per consentire anticipazioni che non pesino sul bilancio dello Stato; infine, può essere opportuno puntare sulla Cassa Depositi e Prestiti come soggetto operativo, mediante la controgaranzia dello Stato.

Ritiene quindi che vi sia ampio spazio per un lavoro condiviso, in sede emendativa, tra maggioranza ed opposizione, nel rispetto ciascuno del proprio ruolo.

Considera poi fondamentale prevedere una disposizione di tutela per gli operatori sanitari in materia di responsabilità professionale.

Si compiace, infine, della contrarietà, manifestata oggi da tutte le forze politiche, ai tagli alla spesa sanitaria, quando fino a un recentissimo passato era uno dei pochi a sostenere questa posizione.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) esprime apprezzamento per le autocritiche formulate nel corso di molti interventi sui tagli alla sanità pubblica e sulla riduzione del personale sanitario, operati da tutti i Governi negli ultimi decenni, e auspica che la presente emergenza rappresenti l'occasione per una inversione di tendenza.

Ritiene quindi che l'unico modo di affrontare questa situazione sia quello di avere il coraggio di fare cose nuove e di abbandonare convinzioni ormai superate dai fatti.

Prende atto che tutte le forze politiche concordano sulla necessità di intervenire con risorse ingentissime, ma constata che non c'è accordo sulle modalità per reperirle. A tale riguardo, ritiene inaccettabile ricorrere al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) con le condizionalità oggi previste, che appartengono ormai ad un altro mondo. Vanno pertanto trovate soluzioni alternative, che possono essere rappresentate, ad esempio, da un *quantitative easing* allargato, o dall'utilizzo della rete europea delle Casse depositi e prestiti nazionali, al fine di immettere liquidità nel sistema. In ogni caso reputa necessario che all'Europa dei potentati finanziari subentri un'Europa solidale e giusta volta alla cura e al sostegno dei popoli.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ringrazia i senatori intervenuti per le significative questioni poste e le importanti segnalazioni formulate, auspicando che le proposte emendative possano essere, per quanto possibile, oggetto di condivisione. Richiama quindi le conclusioni della riunione dell'Eurogruppo di ieri, ove si prefigura, per fronteggiare l'emergenza, un intervento del MES subordinato a forme di condizionalità, per un ammontare di risorse peraltro marginale, e osserva al riguardo che dalle Istituzioni europee ci si aspetterebbe un approccio differente.

Passando quindi a trattare specificamente del provvedimento, ritiene prioritario apportare miglioramenti puntuali al testo, considerata la necessità di mantenersi entro le risorse stanziare.

Con riguardo al settore sanitario, condivide l'esigenza espressa dal senatore Errani di assicurare la tutela degli operatori sanitari in tema di responsabilità civile. Concorda poi con la proposta del senatore Pichetto Fratin di potenziare il *golden power* per mettere al riparo le imprese strategiche da scalate ostili. Condivisibile appare anche la sollecitazione del senatore Rufa di sospendere, in questo contesto, le segnalazioni alla Centrale rischi e di assicurare la massima liquidità alle imprese. Da prendere in considerazione, inoltre, è la proposta del senatore Briziarelli di sostenere la posizione degli enti locali, anche mediante misure di sospensione non onerose dei mutui erogati da Cassa depositi e prestiti, nonché la sollecitazione del senatore Comincini a rafforzare il supporto per il Terzo Settore. Del presidente Bagnai è meritevole di attenzione la richiesta di ricomprendere nella sospensione dei carichi della riscossione anche gli avvisi bonari, nonché la prospettiva di una cedolare secca sugli immobili commerciali. Concorda quindi con il senatore Calandrini sulla opportunità di modificare il credito di imposta per botteghe e negozi, nonché sulla sospensione dei termini per l'erogazione dei fondi agli enti locali. Da valutare, inoltre, sono le proposte di ampliare l'erogazione del *bonus* di 600 euro agli agenti di commercio, nonché il rafforzamento della rete

estera delle Camere di commercio, patrocinata quest'ultima dal senatore Fantetti. Può quindi essere condivisa l'istanza del senatore Steger per l'abbreviazione dei tempi di pagamento della Naspi. Va richiamata altresì la proposta del senatore Vescovi di superare il numero chiuso per i medici e di differire all'anno prossimo il termine per la cosiddetta "rottamazione delle cartelle". Risulta poi meritevole di apprezzamento la proposta del senatore Damiani di sospendere i versamenti alle Casse di previdenza professionali e di introdurre una sospensione, previa richiesta, delle utenze. Ritiene infine opportuno valutare la riduzione degli oneri di sistema e delle spese di potenziamento in materia energetica. In prospettiva, appare a suo avviso percorribile la scelta di introdurre una garanzia unica globale per i finanziamenti, connessa all'emergenza epidemica da COVID-19, anche aprendo una nuova sezione per le piccole e medie imprese, e da studiare anche la praticabilità di forma alternative di pagamento.

Il sottosegretario MISIANI esprime innanzitutto il proprio ringraziamento ai senatori per i toni, l'approccio e i contenuti degli interventi, all'altezza del momento drammatico che sta vivendo il Paese.

Sottolinea, quindi, come il decreto in esame vada inquadrato in una strategia più ampia, che proseguirà con l'adozione di ulteriori provvedimenti. Dal punto di vista finanziario, fa presente che il decreto stanziava risorse per 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, idonee a mobilitare attivi per 350 miliardi di euro, con una consistenza paragonabile a quella delle misure adottate da altri Stati membri dell'Unione Europea, anzi con un rapporto con il prodotto interno lordo superiore, pari al 20 per cento.

Osserva quindi che l'emergenza in corso appare ancora più grave della recessione del 2008, e ciò renderà necessario l'utilizzo, per i prossimi provvedimenti, di risorse finanziarie almeno equivalenti e probabilmente superiori a quelle attuali. In questo contesto va inserita l'attività emendativa, che il Governo intende affrontare, insieme al Parlamento, in uno spirito di apertura e in un'ottica di solidarietà nazionale. Il punto di partenza è, comunque, il fatto che tutte le risorse previste con lo scostamento autorizzato dal Parlamento sono state impegnate per le misure del decreto in esame e, di conseguenza, gli emendamenti onerosi possono assumere rilievo, essenzialmente, come concorso alla definizione degli interventi che si intendono adottare ad aprile.

Con riguardo ai temi dell'attività parlamentare, ricorda che l'obiettivo del decreto in esame è quello di aprire un ombrello il più ampio possibile, per il lavoro, per le famiglie, per la liquidità alle imprese. Il ruolo del Parlamento è quindi centrale per segnalare lacune e carenze su settori non coperti, a partire dalle criticità concernenti i lavoratori autonomi, ove occorre svolgere un rapido confronto con gli Ordini e le Casse professionali. In merito ai problemi di liquidità, è necessario intervenire per rafforzare il sistema delle garanzie anche oltre quanto previsto, allo stato, dal comma 9 dall'articolo 49.

Riconosce che il tema degli enti locali è rimasto nel decreto meno rilevante (anche se lo stanziamento vale al riguardo 360 milioni di euro, senza considerare le disposizioni in tema di oneri di urbanizzazione), in quanto si è ritenuto decisivo concentrarsi, in prima battuta, sul salvataggio del tessuto produttivo e sulla continuità del reddito di lavoratori e famiglie. E' tuttavia indubbio che anche le autonomie territoriali subiranno gravi contraccolpi, tali da richiedere un intervento ulteriore, su cui possono individuarsi, già in questa sede, spazi di miglioramento.

Sulla questione della difesa degli *asset* strategici del Paese, segnala che è in corso un confronto tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze, non solo sul *golden power*, ma più in generale sul sistema di *governance* delle aziende con valore sistemico.

In prospettiva, anticipa che si dovrà far ricorso, probabilmente, ad un ulteriore scostamento, ma andranno reperite comunque ulteriori risorse: a tale proposito, va riconosciuto che l'Europa ha fatto, negli ultimi giorni, grandi passi avanti con il varo, da parte della Banca centrale europea, di un programma di acquisti di titoli per 750 miliardi di euro e l'attivazione, per la prima volta, della clausola di sospensione del Programma di stabilità e crescita. Invita in ogni caso a valutare con pragmatismo il ricorso ad altri strumenti, se opportunamente modificati, con eventuali condizionalità limitate alla destinazione per l'emergenza epidemiologica in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5^a)
MERCLEDÌ 1 APRILE 2020
263^a Seduta

Presidenza del Presidente

[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,15.

Il presidente **PESCO**, nel dare conto delle determinazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena svoltosi, fa presente che si è convenuto di fissare per le ore 10 di domani, giovedì 2 aprile 2020, il termine entro cui trasmettere all'Ufficio di segreteria della Commissione gli elenchi degli emendamenti segnalati.

Avverte quindi che si procederà con l'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato, concedendo tendenzialmente sette minuti a ciascun gruppo, da ripartire eventualmente in più interventi, e da dedicare all'illustrazione delle proposte emendative riferite a ciascuno dei titoli nei quali è suddiviso il decreto-legge.

Avverte altresì che sono pubblicati in allegato gli ordini del giorno e gli emendamenti del Governo 1.1000, 19.1000, 83.1000 e i relativi subemendamenti.

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.1000/42 (testo 2), 1.0.4 (testo 2), 1.0.6 (testo 2), 3.4 (testo 2), 5.1 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.2 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 19.25 (testo 2), 19.1000/87 (testo 2), 19.1000/211 (testo 2), 19.1000/128 (testo 2), 22.3 (testo 2), 22.0.5 (testo 2), 26.0.1 (testo 2), 27.6 (testo 2), 28.2 (testo 2), 34.0.2 (testo 2), 34.0.3 (testo 2), 40.4 (testo 2), 43.1 (testo 2), 44.0.3 (testo 2), 46.1 (testo 2), 49.4 (testo 2), 54.0.2 (testo 2), 54.0.4 (testo 2), 56.14 (testo 2), 56.18 (testo 2), 56.0.4 (testo 2), 56.7 (testo 2), 56.0.8 (testo 2), 57.0.1 (testo 2), 61.14 (testo 2), 62.12 (testo 2), 62.23 (testo 2), 62.34 (testo 2), 62.0.2 (testo 2), 64.0.1 (testo 2), 65.3 (testo 2), 65.4 (testo 2), 65.7 (testo 2), 65.0.13 (testo 2), 66.4 (testo 2), 66.5 (testo 2), 66.0.1 (testo 2), 66.0.2 (testo 2), 68.13 (testo 2), 71.0.11 (testo 2), 71.0.13 (testo 2), 72.0.6 (testo 2), 74.0.1 (testo 2), 74.0.3 (testo 2), 74.0.4 (testo 2), 78.1 (testo 2), 78.2 (testo 2), 78.4 (testo 2), 78.0.11 (testo 2), 83.4 (testo 2), 86.0.2 (testo 2), 90.1 (testo 2), 90.2 (testo 2), 91.6 (testo 2), 92.5 (testo 2), 93.3 (testo 2), 94.0.1 (testo 2), 103.1 (testo 2), 103.21 (testo 2), 103.0.6 (testo 2), 107.4 (testo 2), 109.6 (testo 2), 113.0.3 (testo 2), 120.6 (testo 2) e 124.2 (testo 2) e gli ordini del giorno G/1766/12/5 (testo 2), G/1766/84/5 (testo 2), G/1766/131/5 (testo 2), G/1766/134/5 (testo 2), G/1766/156/5 (testo 2) e G/1766/185/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 22.18, 22.20, 28.1, 28.5, 29.2, 38.7, 44.9, 44.11, 48.0.7, 114.2, 120.8, 106.0.3; sono stati altresì ritirati gli ordini del giorno G/1766/13/5 (testo 2), G/1766/14/5 (testo 2), G/1766/16/5 (testo 2), G/1766/17/5 (testo 2), G/1766/40/5 (testo 2), G/1766/49/5 (testo 2), G/1766/50/5 (testo 2), G/1766/51/5 (testo 2), G/1766/59/5 (testo 2), G/1766/83/5 (testo 2), G/1766/85/5 (testo 2), G/1766/86/5 (testo 2), G/1766/122/5 (testo 2), G/1766/132/5 (testo 2), G/1766/135/5 (testo 2), G/1766/152/5 (testo 2) e G/1766/184/5 (testo 2).

Informa altresì che gli emendamenti 65.4 (testo 2), 77.0.1, 120.0.5, 6.9, 7.1, 7.2, 23.5, 24.2, 24.0.1, 27.18, 68.0.5, 87.6, 90.0.1, 94.1, 98.2, 105.1, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1766/198/5, G/1766/199/5 e G/1766/200/5, G/1766/201/5, G/1766/202/5, G/1766/203/5, G/1766/204/5, G/1766/205/5, G/1766/206/5, G/1766/207/5, G/1766/208/5, G/1766/209/5, G/1766/210/5, G/1766/211/5, G/1766/212/5 e G/1766/213/5.

La senatrice **PIRRO**, con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli del Titolo I, sulle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, illustra le proposte: 1.7, volta ad introdurre misure per il supporto psicologico della popolazione, anche attraverso l'istituzione di un servizio telefonico nazionale di emergenza psicologica; 1.0.2, recante misure per il personale di emergenza sanitaria territoriale 118; 3.4, recante una serie di misure finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi dell'epidemia; 4.1, sull'attivazione di aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti

dal *virus*; 5.8, che autorizza l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle strutture sanitarie, di dispositivi medici per la diagnosi veloce del *Coronavirus*; 13.0.1, riguardante l'accesso del personale sanitario al gratuito patrocinio; 14.1, sull'effettuazione dei tamponi per l'analisi della positività al Covid-19.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra la proposta 5.1 che estende gli incentivi previsti dall'articolo 5 alle imprese produttrici dei test sierologici per l'analisi anticorpale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.8 che incrementa del 100 per cento l'indennità di guardia e di reperibilità per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza epidemiologica.

Illustra poi l'emendamento 5.9 che prevede l'abbassamento dell'aliquota IVA sui ventilatori polmonari.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, in tema di responsabilità dei datori di lavoro di operatori sanitari e socio-sanitari impegnati nell'ambito dell'emergenza *Coronavirus*.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.6, sulla consegna a domicilio dei farmaci a persone con più di 75 anni di età.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.7 sul sostegno psicologico agli operatori sanitari e ai familiari dei pazienti deceduti.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) si sofferma sull'emendamento 5.4, che estende agli operatori delle residenze sanitarie assistenziali, nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione la fornitura in via prioritaria di dispositivi di protezione individuale.

Dà poi conto dell'emendamento 16.2, di cui conferma una riformulazione, in tema di responsabilità degli esercenti professioni sanitarie e 18.0.2, sul Fondo per le vittime del dovere. Specifica poi che, tra le proposte emendative del proprio gruppo, è data grande importanza a quella finalizzata ad estendere le agevolazioni fiscali anche alle erogazioni liberali in favore degli ospedali privati.

Il PRESIDENTE ravvisa con soddisfazione come diverse proposte emendative riferite agli articoli del Titolo I abbiano un contenuto analogo

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo II.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti 19.8 e 22.0.8, volti a facilitare l'attivazione delle norme speciali sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria e sulla Cassa integrazione guadagni in deroga. Con riguardo specifico all'emendamento 22.0.8, fa presente che tale proposta attiene alla sospensione delle norme in materia di contributi associativi e quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 19.5 e 22.1, finalizzati ad accelerare i tempi di implementazione delle norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e Cassa integrazione in deroga.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel lamentare la scarsissima sensibilità posta dal Governo nel decreto in esame relativamente al Terzo settore, in sfregio anche del fatto che la Protezione civile è composta in gran parte da volontari, illustra gli emendamenti 35.3 e 35.0.3, finalizzati a favorire le organizzazioni di volontariato e quelle senza scopo di lucro.

Interviene incidentalmente il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) per illustrare l'emendamento 62.23.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto della portata normativa degli emendamenti 27.6 e 28.2, riguardanti il tema dell'estensione dell'indennità alle professioni ordinistiche e ai rappresentati del commercio, sottolineando come una delle richieste del proprio Gruppo consista

anche nell'incremento dell'indennità medesima, dal momento che la cifra di 600 euro è inferiore a quella media del reddito di cittadinanza.

Sottopone poi all'attenzione del Governo l'esigenza di abrogare le disposizioni della legge di bilancio 2020 sulla *plastic tax* e sulla *sugar tax* dal momento che la loro entrata in vigore comprometterebbe ancora di più la funzionalità di imprese chiamate a competere sui mercati. Per il perseguimento di tali finalità precisa che sono stati presentati gli emendamenti 34.0.2 e 34.0.3.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la portata normativa di una serie di proposte - 19.5, 19.16, 20.1 e 21.1 - che estendono la durata degli ammortizzatori sociali come la Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e gli assegni ordinari.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti 27.24 e 28.11, in favore, rispettivamente, dei liberi professionisti titolari di partita IVA e degli agenti e rappresentanti di commercio.

Al riguardo, sottolinea la necessità che gli artigiani e i commercianti siano chiamati a pagare le imposte soltanto sulla base del reddito effettivamente percepito, senza il vincolo di parametri reddituali minimi.

Illustra poi l'emendamento 40.0.1, che prevede l'impiego di percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati, al fine di facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.2, sulla responsabilità giuridica degli operatori sanitari.

Rappresenta poi il timore che la ripresa economica richieda un periodo molto più lungo rispetto a quello stimato con la necessità quindi di rafforzare gli ammortizzatori sociali.

Illustra quindi gli emendamenti 19.0.2, sulla Cassa integrazione in deroga per il personale delle scuole paritarie, 24.3, sui permessi retribuiti, 28.3, volto ad attribuire l'indennità anche agli agenti e rappresentanti di commercio e 30.0.2, recante l'attribuzione dell'indennità di 600 euro ai *caregiver* familiari.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le proposte emendative 47.1 e 48.0.1, recanti rispettivamente interventi per le strutture con persone disabili e ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà conto delle proposte 32.2, riguardante la fruizione della Naspi e della Dis-Coll, 29.0.4, sulla proroga della prestazione Naspi, 22.0.7, sulla tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico-ricettive e nelle imprese termali, e 38.0.2, sulla disciplina del lavoro occasionale.

Fa poi presente che gli emendamenti 22.23 e 22.28 sono stati nei fatti convertiti in appositi subemendamenti alle proposte del Governo.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra le proposte 19.23, sui Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino-Alto Adige, 22.25 e 44.0.3, recante misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti alle disposizioni del Titolo III, sulle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la portata normativa dell'emendamento 49.0.3, recante modifiche in materia di compensazione e versamenti diretti.

Dà poi conto della proposta 57.0.1, sul supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia modellati sul sistema normativo francese. Illustra quindi l'emendamento 56.0.6, in tema di sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le proposte 54.7, 56.0.6 e 57.0.4, soffermandosi in particolare sulle necessità di rafforzare le disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) dà conto della portata normativa dell'emendamento 55.0.3, in materia di imposte sugli immobili turistico-ricettivi, 55.0.6, sulla centrale dei rischi, nonché sugli emendamenti 55.0.11 e 55.0.12, volti, quest'ultimi, a far sì che gli istituti di credito, nella concessione di mutui e prestiti, non tengano conto, per il 2020, dei giudizi espressi dalle agenzie di rating.

Il senatore [VESCOVI](#) (L-SP-PSd'Az) si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Bagnai sulla proposta 56.0.6, in tema di sospensione della segnalazione alla Centrale dei rischi.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 54.0.1, sull'integrazione ed estensione dei beneficiati del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra l'emendamento 55.0.10, che proroga l'entrata in vigore del Codice sulla crisi di impresa.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) si sofferma su alcune proposte riferite al titolo V del provvedimento. Con la proposta 74.2, si vuole condurre ad un riallineamento degli straordinari delle Forze armate e delle Forze di polizia. Infatti, a seguito dell'impiego di personale delle Forze armate dall'operazione "strade sicure" ad attività di controllo legate all'emergenza epidemiologica, gli appartenenti alle forze armate si trovano a rivestire le funzioni di Polizia giudiziaria: ciò rende necessario giungere ad un'equiparazione del tetto agli straordinari, nonché all'opportunità di aumentare i relativi stanziamenti anche per il lavoro straordinario effettuato dalla Polizia locale.

Rappresenta poi l'esigenza di prolungare la durata dei periodi delle assicurazioni per la responsabilità civile auto e moto, dal momento che, a causa dell'emergenza, molti veicoli non possono più circolare.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) illustra analiticamente la portata normativa della proposta 54.0.2, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, sottolineando altresì la connessione tra tale proposta e il contrasto all'emergenza epidemiologica.

Il presidente [PESCO](#) avverte che è in corso l'istruttoria ai fini dell'improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Fa presente che il criterio utilizzato per individuare gli emendamenti improponibili consiste nell'assenza di correlazione con il contrasto all'emergenza epidemiologica.

Dispone quindi una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,05.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è in corso l'illustrazione degli emendamenti riferiti alle disposizioni del titolo III, dà la parola al senatore CALANDRINI.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si sofferma, innanzitutto, sull'emendamento 55.0.8 che, in deroga ai limiti stabiliti dalla disciplina generale, amplia la possibilità, per i comuni, di utilizzare le risorse del fondo crediti di dubbia esigibilità, auspicando che il Governo riconosca maggiori spazi finanziari agli enti locali, se necessario nel prossimo decreto di aprile, anche in relazione all'attivazione, in sede europea, della clausola di sospensione del Patto di Stabilità e Crescita.

Illustra poi la proposta 56.0.4, volta a ampliare la possibilità di compensazione orizzontale dei crediti tributari, al fine di assicurare liquidità alle piccole e medie imprese in difficoltà.

Dà conto, infine, della proposta 56.0.10 diretta a sospendere le procedure di protesto di cambiali e assegni, nonché dell'emendamento 57.0.6, recante il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, in primo luogo, l'emendamento 56.0.9, sul quale è stata presentata una riformulazione, che estende la portata delle garanzie delle regioni e delle province autonome a sostegno della liquidità delle imprese.

Si sofferma quindi sulla proposta 49.13, diretta a semplificare le procedure di accesso alla garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese.

Illustra infine l'emendamento 56.27, volto a evitare la declassificazione della qualità del credito dei soggetti richiedenti le misure previste dall'articolo 56.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto del contenuto dell'emendamento 56.0.1, che prevede una serie di semplificazioni contabili per le gestioni fuori bilancio delle Regioni nel settore agroalimentare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti alle disposizioni relative al titolo IV del provvedimento.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, innanzitutto, la proposta 61.6, che proroga la sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 30 novembre 2020, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione fino a 36 rate mensili.

Si sofferma poi sull'emendamento 61.0.5, diretto ad introdurre un credito d'imposta parametrato alla riduzione di fatturato per le imprese del settore turistico-ricettivo.

Illustra, quindi, l'emendamento 62.0.13, che incrementa, per il periodo d'imposta in corso, il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta, la proposta 63.1, che prevede il raddoppio del premio ai lavoratori dipendenti che prestano il proprio lavoro in sede per la durata dell'emergenza, e l'emendamento 65.0.18, recante misure a sostegno delle imprese radiofoniche locali.

Dà infine conto della proposta 71.0.1, volta ad introdurre un credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'emendamento 71.0.5, diretto a rafforzare la difesa delle imprese strategiche nel caso di scalate ostili, nonché la proposta 71.0.7, recante una cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra, in primo luogo, l'emendamento 62.0.10, che prevede la sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2020 e l'abolizione del limite all'uso del contante.

Si sofferma quindi sull'emendamento 62.0.17, in tema di sospensione dell'imposta di soggiorno, sulla proposta 65.8, volta ad includere nel credito d'imposta per botteghe e negozi anche la categoria catastale D/8, nonché l'emendamento 67.12 che, per evitare inaccettabili sperequazioni di trattamento tra erario e contribuente, riduce la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli enti impositori a tre mesi.

Dà infine conto dell'emendamento 68.2, che estende la sospensione dei versamenti anche agli avvisi bonari e alle cartelle di pagamento.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra, innanzitutto, la proposta 62.23, volta a chiarire la portata applicativa dell'articolo 62, l'emendamento 67.15, in tema di termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, nonché la proposta 68.13, che prevede la sospensione anche dei pignoramenti dei crediti verso terzi.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulla portata normativa della proposta 65.7, volta ad estendere il credito d'imposta per botteghe e negozi anche al settore del *no-profit*.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 68.12, che prevede la sospensione dei versamenti anche in relazione agli atti emessi per conto degli enti locali.

Dà quindi conto della proposta 62.19, in tema di versamenti da autoliquidazione, nonché dell'emendamento 65.16, che amplia le categorie catastali oggetto del credito d'imposta per botteghe e negozi.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), dopo aver sottolineato le sollecitazioni e gli appelli rivolti da tutti i commercialisti al Governo affinché presti grande attenzione al tema della liquidità delle imprese, illustra l'emendamento 60.0.1, recante misure di semplificazione delle procedure di concessione di agevolazioni, nonché la proposta 62.12, sulla quale è stata presentata una riformulazione che prevede lo slittamento di una serie di adempimenti tributari.

Interviene incidentalmente la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) per segnalare un errore materiale presente nell'emendamento 68.0.5, preannunciando, al riguardo, la presentazione di una versione corretta. Comunica altresì la presentazione di una riformulazione all'emendamento 3.4.

Il senatore [RUFÀ](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti: 62.0.9 in tema di sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; 62.8, sull'estensione temporale della sospensione dei termini per i versamenti; 62.0.6, che prevede la sospensione del pagamento delle utenze, 63.0.2; recante misure di detassazione per il personale sanitario impegnato nel contrasto all'epidemia; 62.17 volto ad estendere la sospensione dei versamenti anche agli avvisi bonari; 68.0.3 in materia di compensazione di debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione; 62.0.14, recante ulteriori sospensioni in materia fiscale; 65.0.13, diretto a introdurre una cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale; 65.19, che esclude dal reddito imponibile i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché, infine l'emendamento 68.0.1, che prevede la riapertura del cosiddetto "saldo e stralcio".

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sull'impostazione del provvedimento in esame, si sofferma sull'emendamento 62.8, volto ad ampliare i termini di sospensione dei versamenti, nonché sulla proposta 62.17, che estende la sospensione anche agli avvisi bonari.

Illustra quindi la proposta 62.0.2, diretta ad istituire una zona economica speciale nelle regioni maggiormente colpite dall'epidemia, nonché la proposta 62.0.14, che prevede la sospensione fino al termine del 2020 dei limiti alle compensazioni introdotti dall'ultimo decreto fiscale.

Dà infine conto della portata normativa dell'emendamento 64.0.1, recante incentivi alle aziende che intendono riconvertire la loro attività alla produzione di dispositivi di protezione individuale, osservando al riguardo che la drammatica vicenda in corso rappresenta un'occasione per riflettere sull'opportunità del rimpatrio di molte produzioni incautamente delocalizzate.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti alle disposizioni relative al titolo V.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 72.1 e 72.4, diretti a rafforzare la rete delle Camere di commercio italiane all'estero, che rappresentano un punto di forza del sistema Paese a sostegno delle esportazioni, possano svolgere un ruolo importante nello sforzo necessario per la ripresa dell'economia.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sul grande momento di sofferenza che sta attraversando il comparto agricoltura, dal settore ittico a quello lattiero-caseario, passando per il florovivaismo, le attività agrituristiche, i piccoli produttori ortofrutticoli e le piccole aziende vinicole, che rischiano concretamente di vedere perduta tutta la produzione di quest'anno.

Dà quindi conto del contenuto dell'emendamento 78.1 e di un subemendamento alla proposta 19.1000, recanti interventi di sollievo e di sostegno al settore aventi carattere non oneroso, nonché misure in tema di manodopera.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 72.0.5, diretto a istituire zone economiche speciali nella provincia di Bergamo, tra le più martoriate dall'epidemia.

Si sofferma quindi sulla proposta 74.2, già illustrata dal senatore Gasparri, in tema di trattamento economico delle Forze armate, nonché la proposta 74.0.2, volta ad istituire un fondo di solidarietà per le vittime dell'epidemia e per i loro familiari.

Dà conto poi del contenuto degli emendamenti 78.0.10 e 78.0.14, recanti misure a sostegno del settore turistico.

Segnala quindi al Governo la proposta 83.15, che prevede la sospensione dei termini e delle procedure per i protesti, per evitare l'accanimento sulle imprese.

Si sofferma infine sull'emendamento 95.0.4 recante l'istituzione di un fondo per i costi gestionali degli impianti sportivi nonché sulla proposta 95.0.8 che istituisce un fondo per le imprese della filiera turistica.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra, innanzitutto, l'emendamento 78.4, recante misure per la trasparenza dei dati sull'importazione di latte, per consentire il suo utilizzo nella produzione di energia rinnovabile, nonché per la proroga delle scadenze in materia di quote latte e per l'applicazione al settore della disciplina *de minimis* sugli aiuti di Stato.

Dà quindi conto della proposta 78.6, volta ad attivare un fondo di un miliardo di euro per il sostegno al settore florovivaistico.

Si sofferma infine sulla proposta 78.19, diretta al sostegno finanziario delle aziende agricole multifunzionali; sull'emendamento 78.23, in tema di contrasto alla cimice asiatica; sulla proposta 78.25, sul ristoro dei danni alle produzioni agricole derivanti da eventi calamitosi; sull'emendamento 78.5, a supporto del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) illustra l'emendamento 107.9, recante differimento di termini in materia di contratti pubblici per la durata dell'emergenza.

Si sofferma quindi sulla proposta 110.0.1, in tema di anticipazione straordinaria di liquidità agli enti locali, nonché sull'emendamento 111.0.1, che prevede la nomina di commissari straordinari per accelerare la realizzazione di opere di interesse locale.

Dà infine conto delle proposte 112.3, sul differimento dei termini per i mutui concessi agli enti locali, e 115.0.2, in materia di assunzioni a tempo determinato di personale dei comuni.

Il senatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra l'emendamento 113.3, che prevede l'allungamento dei tempi di stoccaggio dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, al fine di garantire la prosecuzione dell'ordinario servizio di gestione dei rifiuti per il periodo dell'emergenza.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla proposta 103.21 (testo 2), in tema di silenzio assenso, nonché sulla proposta 108.1, in materia di servizi di notificazione a mezzo posta.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) dà conto, innanzitutto, della proposta 109.4, volta a consentire alle regioni l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, e dell'emendamento 109.9, diretto a consentire, per il periodo dell'emergenza, l'adozione delle variazioni al bilancio da parte della giunta, salva ratifica dell'organo consiliare.

Illustra quindi l'emendamento 83.12, che inserisce tra i procedimenti giudiziari non rinviabili le udienze in materia di separazione e di tutela dei diritti dei minori.

Si sofferma poi sulle proposte 105.3 e 105.5, recanti norme di semplificazione in tema di manodopera agricola, nonché sull'emendamento 73.4, che estende le semplificazioni in materia di organi collegiali alle società cooperative e ai consorzi.

Illustra infine la proposta 106.2, che facilita la raccolta delle deleghe in ambito societario, nonché gli emendamenti 91.1 e 91.0.2, in materia di responsabilità del debitore per inadempimenti correlati all'attuazione delle misure di contenimento.

Il presidente [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver richiamato l'attenzione sul contenuto dell'emendamento 61.19, che amplia l'ambito dei settori maggiormente colpiti per i quali si prevede la sospensione dei versamenti, si sofferma, con riguardo al titolo V, innanzitutto sulla proposta 91.6, recante proroga della sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Si sofferma quindi sull'emendamento 121.0.1, che estende ai docenti precari della scuola le agevolazioni previste per potenziare la didattica a distanza.

Illustra poi la proposta 113.0.3, diretta ad assicurare continuità alla gestione dei rifiuti durante l'emergenza, nonché l'emendamento 112.0.1, in tema di rinegoziazione dei mutui degli enti locali.

Segnala infine all'attenzione del Governo gli emendamenti 109.8, 109.0.1 e 109.0.4, volti ad ampliare l'utilizzo, da parte degli enti territoriali, delle risorse vincolate, allo scopo di far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'emergenza in corso.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC), nel preannunciare la riformulazione degli emendamenti 5.1 e 66.5, dà conto dell'impostazione politica generale delle proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Focalizza l'attenzione, tra l'altro, sulla questione dei *voucher* per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale effettuate nel contesto dell'emergenza epidemiologica.

Si sofferma, altresì, sui temi del Terzo settore, della sospensione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), dei protesti relativi agli assegni bancari scoperti, dell'esercizio del *golden power* nei settori strategici, nonché sulla proroga dei termini per effettuare adempimenti fiscali e su meccanismi di rateizzazione lunga.

Incidentalmente, illustra le proposte 59.0.3 sulla proroga della validità dei titoli di credito e 83.15 sui protesti degli assegni bancari.

Rileva poi la necessità di prorogare l'entrata in vigore del Codice sulla crisi di impresa.

Sottolinea come tali proposte si concretizzino in misure prive di onerosità e relative all'anno finanziario 2020.

Da ultimo, rimarca l'esigenza di predisporre misure per il sostegno al settore del turismo.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza fortemente la scelta del Governo di destinare, nel decreto "cura Italia", solo cinquanta milioni - ossia una cifra del tutto inadeguata - in favore del settore dello sport.

A tale riguardo, illustra gli emendamenti 95.1 e 95.2 in tema di differimento del canone per impianti sportivi pubblici, nonché la proposta 96.1 sulla modalità di presentazione delle domande per le indennità per collaboratori sportivi.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta 90.2 volta a prorogare al 2021 l'attribuzione a Parma del titolo di "Capitale italiana della cultura".

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra la portata normativa degli emendamenti 83.4 e 83.5 volti a correggere alcune incongruenze applicative dell'articolo 83 in materia di sospensione dei procedimenti giudiziari.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 89.0.2 a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali informative.

Si sofferma, poi, sulla proposta 98.1 che prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta 113.0.3 recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità alle attività di gestione dei rifiuti.

Si sofferma, altresì, sull'emendamento 113.0.2 in materia di registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti e deposito temporaneo.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la portata normativa dell'emendamento 71.0.4 sul regime forfetario sperimentale in favore dei liberi professionisti e degli imprenditori.

Dà quindi conto della proposta 39.4 che esenta dal pagamento del parcheggio le autovetture al servizio di persone con disabilità.

Si sofferma, altresì, sull'emendamento 92.6 volto a consentire di effettuare anche nelle officine autorizzate la revisione dei veicoli di peso superiore a 2,5 tonnellate.

Da ultimo, illustra le proposte 123.1, che sopprime l'articolo 123, e 123.2, che istituisce il commissario straordinario per gli istituti penitenziari.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta 103.22 in tema di impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili.

Si sofferma, quindi, sulla *ratio* degli emendamenti 107.1 e 107.4, preannunciando, per quest'ultimo, una riformulazione.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Rispondendo ad un quesito del senatore BRIZIARELLI, specifica che l'eventuale illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo 1.1000, 19.1000 e 83.1000 verrà svolta nella prima seduta utile.

Comunica poi che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 14.0.1 (già 14.2), 22.0.2, 22.0.9, 22.0.10, 27.0.4, 29.0.1 (tranne la lettera a)), 30.0.1, 30.0.3, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 35.0.2, 35.0.4, 37.1, 39.4, 39.0.1, 39.0.2, 42.0.1, 44.13, 49.0.3, 49.0.4, 54.0.2, 55.0.13, 56.0.2, 56.0.4, 62.36, 65.20, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.8, 68.0.9, 68.0.10, 70.1, 71.0.9, 72.0.2, 72.0.3, 78.20, 78.23, 78.24, 78.25, 78.27, 78.33, 78.0.1, 78.0.2, 78.0.10, 78.0.14, 85.0.1, 87.4, 88.0.3, 88.0.4, 90.3, 91.6, 91.0.4, 94.0.1,

112.0.7, 112.0.8, 103.0.4, 104.0.1, 105.4, 105.7, 105.8, 111.0.1, 112.0.6, 112.0.10, 117.1, 125.7, 125.8, 125.0.1, 125.0.2, 125.0.3, 125.0.4, 125.0.7, 125.0.10, 125.0.13 e 125.0.15.
Con riguardo alle suddette declaratorie di improponibilità, ribadisce come il criterio utilizzato consista nel ritenere improponibili le proposte recanti misure o innovazioni normative prive di connessione rispetto alla finalità di prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5^a)
LUNEDÌ 6 APRILE 2020
264^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e Simona Flavia

Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente **PESCO** comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento i subemendamenti 19.1000/63, 19.1000/116, 19.1000/117, 19.1000/130, 19.1000/144, 19.1000/158, 19.1000/203, 19.1000/238, 19.1000/242, 19.1000/243 e 19.1000/244 e gli emendamenti 17.0.4, 21.0.1, 56.0.8 (testo 2) e 91.6 (testo 2) limitatamente al comma 2-*bis*.

Segnala poi che sono stati presentati gli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.4 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 19.1000/5 (testo 2), 19.1000/19 (testo 2), 19.1000/196 (testo 2), 22.5 (testo 2), 26.0.1 (testo 3), 27.21 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 30.0.3 (testo 2), 39.0.1 (testo 2), 41.0.1 (testo 2), 44.0.4 (testo 2), 48.4 (testo 2), 54.0.3 (testo 2), 62.0.17 (testo 2), 67.2 (testo 2), 71.4 (testo 2), 72.0.12 (testo 2), 78.7 (testo 2), 78.8 (testo 2), 83.22 (testo 2), 102.1 (testo 2), 105.7 (testo 2), 112.0.5 (testo 2), 120.5 (testo 2) e 120.0.3 (testo 2) e gli ordini del giorno G/1766/67/5, G/1766/79/5 e G/1766/155/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Segnala, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.1000/1, 1.1000/58, 18.0.3, 19.1000/13, 82.5, 92.4 e l'ordine del giorno G/1766/12/5 (testo 2).

Comunica infine che è pubblicata in allegato la lista degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 17.0.4 in un testo 2.

Il senatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda di aver riformulato il subemendamento 19.1000/19 in un testo 2.

Il senatore **CALANDRINI** (*FdI*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 22.5, 30.0.3, 41.0.1, 62.0.17 e 105.7, nei rispettivi testi 2.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*FIBP-UDC*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 30.0.1 e 39.0.1, rispettivamente, in testi 2.

La senatrice **CONZATTI** (*IV-PSI*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 5.4, 27.21, 54.0.3, 67.2, 78.7, 83.22, 102.1, 112.0.5, 120.5, 120.0.3 in altrettanti testi 2 e l'emendamento 26.0.1 in un testo 3. Ritira l'emendamento 92.4 (testo 2) nonché l'ordine del giorno 1766/12/5 (testo 2).

Il senatore **MANCA** (*PD*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 3.0.1, 44.0.4, 48.4, 71.4 e 72.0.12, i subemendamenti 19.1000/5 e 19.1000/196 e l'ordine del giorno G/1766/155/5 nei rispettivi testi 2.

La senatrice **ACCOTO** (*M5S*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 78.8 e l'ordine del giorno G/1766/79/5 in altrettanti testi 2.

Il senatore **CALANDRINI** (*FdI*) sottolinea che, nel corso delle interlocuzioni con il Governo, non risulta ancora chiaro quali emendamenti presentati dalle opposizioni saranno accolti. Al fine di facilitare una valutazione approfondita delle proposte avanzate, preannuncia, a nome del Gruppo, il ritiro della maggior parte degli emendamenti e ordini del giorno presentati.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il senatore Calandrini per la disponibilità, in quanto ciò consentirà certamente un approfondimento più proficuo sui restanti emendamenti.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*FIBP-UDC*) conferma la volontà del proprio Gruppo di collaborare in modo costruttivo, tuttavia al momento preferisce mantenere tutti gli emendamenti, riservandosi di rivalutare successivamente tale decisione.

Sottolinea, tuttavia, la drammatica situazione relativa al pagamento della cassa integrazione ordinaria, in quanto è molto probabile che non sia effettuato entro il 15 aprile e, addirittura, potrebbe slittare oltre la fine del mese. Ancora più preoccupante è la situazione relativa al pagamento della cassa integrazione in deroga, che già di per sé richiede procedure più lunghe, con il coinvolgimento delle Regioni. Considerata la particolare gravità di tale questione, sollecita il Governo a farsene carico con urgenza.

Il presidente **PESCO**, in qualità di relatore, presenta le riformulazioni 40.6 (testo 2), 47.3 (testo 2) e 49.17 (testo 2) e ritira gli emendamenti 25.7, 46.5, 55.3, 61.37, 88.5 e 94.2.

Presenta, inoltre, gli emendamenti 17.0.2000, il subemendamento 19.1000/2000, nonché gli emendamenti 40.2000, 44.2000, 66.2000, 73.2000, 79.2000, 79.0.2000, 89.2000, 100.2000, 103.2000, 120.2000, 120.2001 e 121.2000 e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani, martedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo 1.1000, 19.1000 e 83.1000.

Il senatore **SACCONE** (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 19.1000/146, volto a estendere le risorse previste per il cosiddetto *bonus* cultura all'acquisto di dispositivi informatici, che risultano indispensabili per garantire l'*e-learning* durante la fase dell'emergenza sanitaria. Tale provvedimento, a suo avviso, riveste particolare urgenza, in quanto sarebbe inutile intervenire solo dopo che sarà superata la pandemia.

Il senatore **MALLEGNI** (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 19.1000/229, che consente di liberare immediatamente risorse per gli enti locali, attraverso la riduzione al 30 per cento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'attuale situazione di emergenza, sarebbe grave rinunciare a tale riserva di liquidità, peraltro proveniente dall'imposizione fiscale, da reinvestire immediatamente sul territorio.

Il senatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) segnala e illustra il subemendamento 1.1000/61, volto a consentire l'accesso libero, per cinque anni, alle facoltà di medicina e chirurgia e, per dieci anni, alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie. L'emergenza in atto, infatti, ha evidenziato la drammatica carenza di personale sanitario nel Paese, a cui bisognerebbe porre riparo quanto meno, ormai, per il futuro. Si sofferma, quindi, sul subemendamento 19.1000/34, che intende vincolare la

concessione dell'indennità per i professionisti al solo requisito della iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Solo in questo modo, infatti, si può offrire un sostegno concreto al settore, in difficoltà a causa della crisi epidemiologica.

Il senatore **GASPARRI** (*FIBP-UDC*) osserva che, a prescindere dagli impegni assunti dal Governo per lo stanziamento di ulteriori risorse con i decreti-legge che saranno emanati nei prossimi giorni, è indispensabile intervenire già attraverso il provvedimento all'esame. In particolare, con il subemendamento 19.1000/136 si sollecita lo stanziamento di fondi per il pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Inoltre, stante l'impiego delle Forze armate per le emergenze connesse alla crisi in atto, è opportuna una equiparazione del loro trattamento economico a quello percepito dal personale delle Forze di polizia impiegate in attività connesse alla gestione della crisi sanitaria.

In secondo luogo, segnala la necessità di procrastinare di uno o due mesi il termine per il versamento della polizza assicurativa.

Infine, esprime forti critiche sulla gestione del sito dell'INPS, il cui malfunzionamento pone a rischio il pagamento delle indennità e della cassa integrazione, che dovrebbe avvenire entro il 15 aprile. Data la particolare gravità della situazione, a suo avviso, l'Istituto dovrebbe essere commissariato.

Il senatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa, a nome del Gruppo, che rinuncerà alla illustrazione dei subemendamenti, riservandosi di intervenire invece in dichiarazione di voto.

Il senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che siano posti in votazione tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo e non solo quelli segnalati.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta per tener conto della richiesta del senatore Bagnai.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,50.

Considerata la necessità di integrare i fascicoli degli emendamenti e consentirne una valutazione approfondita da parte del relatore e del Governo, il **PRESIDENTE** propone di concludere i lavori, sconvocando altresì la seduta notturna e posticipando la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20 di oggi, non avrà luogo. Informa altresì che, la seduta antimeridiana di domani, martedì 7 aprile, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 12.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI SEGNALATI DAI GRUPPI

Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

2.0.1, 5.3, 19.5, 27.6 (testo 2), 28.2 (testo 2), 34.0.2 (testo 2), 34.0.3 (testo 2), 35.3, 35.0.3, 54.3, 54.0.1, 56.17, 56.0.6, 56.33, 57.0.1 (testo 2), 62.8, 62.17, 62.0.2 (testo 2), 62.0.6, 62.0.9, 62.0.14, 63.0.2, 64.0.1 (testo 2), 65.0.13 (testo 2), 68.0.1, 71.0.4, 71.0.13 (testo 2), 78.4 (testo 2), 78.18, 89.0.2, 90.1 (testo 2), 91.6 (testo 2), 93.0.1, 95.1, 103.22, 112.0.9, 113.0.3 (testo 2), 121.0.1, 123.1, 19.1000/66 e 19.1000/96.

Gruppo Misto

48.0.6, 65.23, 65.12, 25.8, 120.4, 101.2, 65.0.20, 89.0.4, 1.3, 48.0.2, 13.1, 17.0.1, 61.8, 61.7, 62.34 (testo 2), 51.0.1, 61.23, 78.10, 87.5, 19.25 (testo 2), 103.4, 103.18, 72.0.9, 29.1, 88.2, 6.6, 17.0.3, 22.17, 38.1, 38.0.1, 26.2, 89.5, 56.3, 56.37, 57.0.5, 61.40, 17.0.4 (testo 2), 83.16, 44.0.5, 35.2 e 64.2. 1.1000/10, 1.1000/36, 19.1000/168, 19.10000/169, 19.1000/170, 19.1000/175, 1.1000/10, 1.1000/45-bis e 19.1000/20

49.0.1 103.6, 103.15, 88.0.1, 103.13, 103.16, 103.12, 103.0.8, 104.1, 1.4, 2.1, 20.2, 27.2, 63.0.3, 74.10, 126.1, 6.4, 6.8, 30.6, 56.11, 56.25, 60.4, 61.18, 61.20, 62.4, 62.22, 62.28, 62.0.22, 62.0.26, 68.7, 70.0.1, 78.12, 78.17, 78.31, 78.0.3, 78.0.4, 78.0.7, 78.0.8, 78.0.9, 81.1, 82.2, 82.0.1, 82.0.3, 88.0.3, 111.4, 112.1, 123.6, 19.1000/51, 19.1000/89 e 19.1000/154, 65.0.2, 65.0.12 e 62.0.19

Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

6.3, 7.0.2, 19.7, 19.11, 19.1000/4, 21.0.1, 19.1000/14, 19.1000/19 (testo), 22.28, 19.1000/8, 22.0.7, 23.3, 29.0.4, 33.2, 35.0.2, 38.0.2, 49.13, 49.19, 56.23, 56.27, 56.0.9 (testo 2), 62.19, 19.1000/90, 65.16, 68.12, 73.4, 83.12, 19.1000/164, 19.1000/165, 88.0.4, 91.1, 91.7, 91.0.2, 100.1, 105.3, 105.5, 106.2, 109.4, 109.9, 125.0.8 e 125.0.16

Gruppo Fratelli d'Italia

3.1, 5.6, 19.8, 19.0.1, 22.5 (testo 2), 22.0.8, 22.0.11, 30.0.3 (testo 2), 35.5, 41.0.1 (testo 2), 55.0.8, 56.0.4 (testo 2), 56.0.5, 57.0.6, 61.22, 61.26, 61.31, 62.11, 62.33, 62.40, 62.0.10, 62.0.17 (testo 2), 64.0.2, 67.12, 68.2, 71.2, 71.0.16, 72.0.1, 72.0.8, 74.0.3 (testo 2), 74.0.4 (testo 2), 78.21, 78.0.2, 78.0.12, 79.0.1, 83.3, 98.0.5, 103.11, 102.2, 103.23, 105.6, 105.7 (testo 2), 105.0.1, 112.3, 125.0.10, 1.1000/16, 1.1000/44, 19.1000/32, 19.1000/58, 19.1000/83, 19.1000/131, 19.1000/198 e 19.1000/226

Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC

5.1 (testo 2), 5.7, 13.2 (testo 2), 22.30, 25.2, 27.13, 28.0.1, 30.0.1 (testo 2), 30.0.2, 35.8, 36.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 40.3, 42.0.1, 55.0.11, 55.0.12, 59.0.3, 62.37, 61.25, 61.27, 61.29, 62.31, 62.0.23, 67.7, 67.14, 71.0.5, 71.0.8, 72.1, 83.2, 83.15, 91.5, 103.7, 103.0.9, 106.0.2, 113.0.1, 125.3, 1.1000/8, 19.1000/7, 19.1000/34, 19.1000/59, 19.1000/69, 19.1000/78, 19.1000/82, 19.1000/84, 19.1000/91, 19.1000/124, 19.1000/146, 19.6, 23.0.6, 27.3, 27.9, 27.11, 27.12, 28.3, 28.8, 29.4, 30.2, 38.6, 49.10, 49.23, 55.0.3, 56.32, 61.6, 61.38, 19.1000/86, 62.1, 65.0.5, 65.0.6, 65.0.10, 65.0.16, 68.4, 71.0.7, 74.2, 78.20, 78.24, 93.3 (testo 2), 95.0.8, 111.2, 123.8, 19.1000/25, 19.1000/29, 19.1000/42, 19.1000/73, 19.1000/100, 19.1000/102, 19.1000/107, 19.1000/136, 19.1000/149, 19.1000/215, 19.1000/229, 19.1000/242, 29.0.1, 112.0.3, 65.0.17, 1.1000/27, 62.0.18, 95.7, 62.26, 15.1, 56.15, 22.0.4

Gruppo Partito democratico

1.0.4 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 5.2, 12.0.1 (testo 2), 17.1, 19.10, 22.19, 25.5, 25.3, 26.0.2, 35.1, 35.9, 38.3, 39.1, 44.0.4 (testo 2), 48.10, 48.2, 48.4 (testo 2), 49.1, 55.0.7, 56.7 (testo 2), 56.38, 56.0.8 (testo 2), 57.1, 60.5, 61.9, 61.16, 62.6, 65.25, 65.0.21, 65.0.11, 67.3, 68.5, 71.4 (testo 2), 72.0.11, 72.0.12 (testo 2), 74.0.1 (testo 2), 78.1 (testo 2), 82.4, 86.0.1, 87.4, 92.3, 101.3, 103.8, 103.0.6 (testo 2), 104.0.1, 107.3, 109.3, 112.0.2, 113.5, 123.3, 123.7, 124.1, 124.3, 124.0.1, 124.0.2, 1.1000/6, 1.1000/11, 1.1000/24, 1.1000/34, 1.1000/38, 1.1000/40, 1.1000/45, 1.1000/51, 1.1000/54, 19.1000/3, 19.1000/5 (testo 2), 19.1000/9, 19.1000/24, 19.1000/45, 19.1000/68, 19.1000/81, 19.1000/137, 19.1000/162, 19.1000/163, 19.1000/191, 19.1000/196 (testo 2), 19.1000/197, 19.1000/206 e 19.1000/234

Gruppo MoVimento 5 Stelle

1.7, 1.0.2, 3.4 (testo 2), 4.1, 5.8, 13.0.1 (testo 2), 14.1, 24.5, 41.0.2, 46.1 (testo 2), 48.0.4, 48.0.10, 49.4 (testo 2), 54.0.2 (testo 2), 56.14 (testo 2), 59.0.5, 19.1000/75, 62.23 (testo 2), 62.35, 62.30, 65.3 (testo 2), 67.15, 68.13 (testo 2), 72.0.6 (testo 2), 78.8 (testo 2), 79.4, 84.2, 86.0.2 (testo 2), 87.0.1, 87.3, 92.5 (testo 2), 94.0.1 (testo 2), 103.0.2, 103.21 (testo 2), 105.2, 107.7, 108.1, 114.1, 125.2, 125.0.12, 100.2, 50.1, 78.8, 19.1000/10, 19.1000/16, 19.1000/30, 19.1000/33, 19.1000/35, 19.1000/49, 19.1000/67, 19.1000/70, 19.1000/71, 19.1000/121, 19.1000/123, 19.1000/138, 19.1000/140, 19.1000/141, 19.1000/142, 19.1000/147, 19.1000/166, 19.1000/171, 19.1000/174, 19.1000/177, 19.1000/179, 19.1000/181, 19.1000/182, 19.1000/183, 19.1000/185, 19.1000/199, 19.1000/205, 19.1000/217, 19.1000/245, 1.1000/2, 1.1000/5, 1.1000/9, 1.1000/15, 1.1000/21, 1.1000/22, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/53 e 1.1000/59

Gruppo Italia Viva - P.S.I.

5.4 (testo 2), 16.2 (testo 2), 19.15, 19.23, 22.25, 22.0.5 (testo 2), 26.0.1 (testo 3), 40.4 (testo 2), 43.1 (testo 2), 44.0.3 (testo 2), 48.1, 48.0.3, 49.6, 54.0.3 (testo 2), 55.0.10, 56.18 (testo 2), 56.21, 56.40, 60.1, 60.0.1, 61.14 (testo 2), 61.24, 62.12 (testo 2), 62.41, 62.0.25, 64.6, 67.2 (testo 2), 68.3, 71.1, 71.0.10, 72.2, 78.2 (testo 2), 78.7 (testo 2), 78.22, 78.28, 78.0.11 (testo 2), 83.4 (testo 2), 83.22 (testo 2), 92.4, 95.8, 97.0.1, 102.1 (testo 2), 103.2, 109.6 (testo 2), 112.0.5 (testo 2), 113.3, 120.5 (testo 2), 120.0.3 (testo 2), 125.0.11, 1.1000/33, 1.1000/46, 1.1000/57, 19.1000/1, 19.1000/2, 19.1000/28, 19.1000/79, 19.1000/195, 19.1000/204, 19.1000/243 e 19.1000/244

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1766

G/1766/67/5 (testo 2)

Vattuone, Mininno, Ortis, Romano, Rojc, Manca
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);
premessi che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per assicurare il pieno rispetto delle misure straordinarie per evitare il diffondersi dell'epidemia, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di «Strade sicure», per assicurare il pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, si è rilevato fondamentale in queste settimane;

a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, è oggi più che mai necessario rafforzare i presidi apprestati dall'articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per affrontare efficacemente l'ancora attuale incremento dei contagi e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, in prospettiva, nelle diverse regioni d'Italia;

considerato che:

è oggi più che mai necessario al fine di continuare a sostenere la maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato - nella difficile e straordinaria fase emergenziale - dalle Forze armate;

si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento;

è quindi necessario rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e ridislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto che:

il rapido sviluppo dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, richiede un potenziamento incrementale della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

- prevedere l'aumento del compenso per le prestazioni da lavoro straordinario per il personale militare impiegato per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in particolare, per il contingente impiegato nell'operazione «Strade sicure», affinché possano essere soddisfatti completamente gli esuberi di lavoro straordinario che i militari maturano per l'attività di concorso nel controllo del territorio;

- incrementare il personale medico e infermieristico militare, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno, conferendo a tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuendo il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente;

- a aumentare le risorse finanziarie previste per la Sanità militare dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, per assicurarne l'ulteriore potenziamento in termini di ulteriori materiali e assetti in biocontenimento, così da garantire una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di assistenza alla popolazione civile.

G/1766/79/5 (testo 2)

Maiorino, Leone, De Lucia, Angrisani, Valente, Unterberger, De Petris, Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1766 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
premessi che:

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è quello di garantire un'assistenza alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, soprattutto in coincidenza con una grave emergenza nazionale che riguarda la salute pubblica;

considerato che:

insistono esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, che vigono delle norme di contenimento dell'epidemia, e che ne consegue un rallentamento dei servizi ad essa collegati;

impegna il Governo:

a valutare di istituire, per l'anno 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro al fine di garantire percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale; la richiesta di accesso al fondo dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto ed essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.

G/1766/155/5 (testo 2)

Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che,

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a covid-19, assume evidenza la questione dell'adempimento dei canoni per i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di cui all'art. 2 della legge n. 491 del 1998, all'art. 1 della legge n. 392 del 1978 e all'art. 27 e seguenti della legge n. 392 del 1978;

tenuto conto che:

in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo, si pone l'esigenza di adottare misure efficaci a garanzia delle famiglie e degli esercenti che si trovino impossibilitati ad ottemperare agli obblighi contrattuali;

considerato che

lo stesso articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che vieta a chi occupa abusivamente un immobile senza titolo di chiedere la residenza e/o l'allacciamento a pubblici servizi, prevede comunque, al comma 1-quater, che il sindaco possa, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, derogare a tali divieti al fine di tutelare le condizioni igienico-sanitarie di tali strutture;

impegna il governo a

a valutare l'opportunità di sospendere i termini per l'applicazione dell'articolo 1453, 1454, 1455 e 1456 del Codice civile, nonché dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, a partire dal 9 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina in materia di locazione;

valutare la possibilità di prevedere un supporto economico (tramite contributo e/o detrazione fiscale) per alleggerire l'impatto affitti sugli studenti universitari fuori sede, che potrebbero non riuscire a pagare i canoni di locazione, erogabile a coloro che dimostrassero, tramite le medesime modalità previste per la presentazione dell'ISEE corrente, di aver avuto una riduzione pari o superiore al 25% del proprio reddito familiare;

a valutare l'urgente necessità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, in ragione della straordinarietà dell'emergenza sanitaria da COVID, l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, al fine di contenere l'ulteriore diffondersi dall'epidemia, di tutelare la salute dell'intera collettività e di assicurare una piena assistenza sanitaria a chi vive in tali alloggi.

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

Nannicini, Laus, Manca, Stefano, Ferrari, Nocerino, Grasso, Sbrollini, Romano, Drago, Girotto, Tarico

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. *Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente:

a) *il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;*

b) *all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2020 », inserire le seguenti: «, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»;*

c) *si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.*

Art. 5

5.4 (testo 2)

Conzatti, Nencini, Faraone, Sbrollini, Vono, Cucca, Testor

All'articolo 5, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini della fornitura prioritaria di dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 5 gli operatori delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparati ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari. Per la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le residenze sanitarie assistenziali e le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate alle strutture sanitarie, comunque denominate, afferenti al Servizio Sanitario Nazionale."

Art. 17

17.0.4 (testo 2)

Nugnes, Fattori, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 80/2014 è così sostituito:

"1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie".

2. All'articolo 48, primo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali"».

17.0.2000

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione del blocco delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 19

19.1000/5 (testo 2)

Manca

All'emendamento 19.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

- *dopo il numero 1), aggiungere il seguente: << 1-bis) dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui al comma 1, art. 23 del D. L. N. 18 del 17 marzo 2020.";*

b) dopo la lettera l), inserire la seguente:

- *<< l-bis. All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modifiche:*
 - 1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: "alla data di efficacia della cessione dei crediti." con "alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti: "senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo".

3) al comma 6, sostituire le parole: "cessioni di crediti" con le seguenti: "cessioni intermedie di crediti" " e alla fine del periodo, dopo le parole "stesso soggetto" aggiungere il seguente: ", ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

c) alla lettera dd), sono apportate le seguenti modifiche:

- *dopo il numero 4), aggiungere il seguente: << 4-bis) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: <<7-bis. I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.*

7-ter. Per i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 126-decies, comma 3, lettera f) del dlgs 1 settembre 1993 e per le loro dipendenze rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 per uno o più giorni nel periodo che va dal 22 febbraio al 30 aprile 2020, i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo di chiusura sono prorogati di 15 giorni, che decorrono dalla data di riapertura al pubblico.

7-quater. I termini entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza di cui al Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, nonché quelli per proporre l'eventuale ricorso, sono sospesi sino al 22 marzo 2020 o alla data ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, se posteriore.>>

d) alla lettera rr), capoverso Art. 125-ter, al comma 1, sostituire le parole: "L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera" con le seguenti: "Gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, operano".

19.1000/19 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Modena

Alla lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4.1) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-bis. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse."

5-ter Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

19.1000/196 (testo 2)

Manca

All'emendamento 19.1000, lettera ii), «Art. 88-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3 sopprimere le parole "l'organizzatore di pacchetti turistici";*

b) *al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19" e aggiungere in fine il seguente periodo: "In deroga all'art. 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio".*

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'art. 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.";*

d) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.";

e) *al comma 9, sopprimere le parole: "per il titolo di viaggio" e le parole: "dell'organizzatore";*

f) *sopprimere il comma 10;*

g) *al comma 11 dopo le parole: "il soggiorno", inserire le seguenti: "o il pacchetto turistico";*

h) *al comma 12, sostituire le parole: "da 1 a 9", con le seguenti: "da 1 a 7".*

19.1000/2000

Il Relatore

All'emendamento 19.1000, lettera aa), articolo 75, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «in tal caso» con le seguenti: «soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018».

Art. 22

22.5 (testo 2)

Ciriani, Fazzolari, Calandrini

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con

riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*quinquies* del presente decreto».

Art. 26

26.0.1 (testo 3)

Parente, Conzatti, Comincini, Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

1. Al fine di impedire e contrastare il ricorso a forme assunzionali irregolari o sotto tutelate, e di favorire la continuità e la ripresa occupazionale, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro sia disposta nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro in essere, a meno che non intervenga una giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c.»

Art. 27

27.21 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Nencini, Sbroliini, Vono, Cucca

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La domanda può essere presentata anche da lavoratori frontalieri per i quali si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29."

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

Battistoni, Siclari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020:

- a. per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- b. le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

- c. il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d. è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

30.0.3 (testo 2)

Ciriani, Fazzolari, Calandrini

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "*Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*", non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»

Art. 39

39.0.1 (testo 2)

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto

Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Bertuti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo

Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 40

40.6 (testo 2)

Il Relatore

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di alcune prestazioni».

40.2000

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dall'8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020».

Art. 41

41.0.1 (testo 2)

Ciriani, Fazzolari, Calandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 8-bis.

c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

c) al comma 16, primo periodo, le parole: "9 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 euro";

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 44

44.2000

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In esito alla definizione della quota del limite di spesa di cui al presente comma il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

44.0.4 (testo 2)

Nannicini, Laus, Manca, Stefano, Rossomando

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti,

l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509.

3. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al primo comma, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale prorogatio degli organi, dandone tempestiva comunicazione ai ministeri vigilanti. È fatta salva la facoltà di svolgere le elezioni per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione del procedimento elettorale, ovvero che garantiscano lo svolgimento del procedimento elettorale in sicurezza, ove occorra mediante modifiche regolamentari, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 509/1994. In considerazione dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale prorogatio degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati dalle autorità per il contenimento del COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco dovrà essere assicurato tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2020."

Art. 47

47.3 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

Art. 48

48.4 (testo 2)

Parrini, Iori, Boldrini, Nannicini, Manca, Stefano, Ferrari, Rampi

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

"Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei

servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi **educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado**, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1."

Art. 49

49.17 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».*
- b) *al comma 9, primo periodo, le parole: «finanziario alle imprese» sono sostituite dalla seguente: «finanziario».*

Art. 54

54.0.3 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Comincini, Nencini, Sbroliini, Vono, Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis

(Sospensione procedure esecutive prima casa e agevolazione rette asili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati."

Art. 62

62.0.17 (testo 2)

Ciriani, Calandrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 66

66.2000

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «compresi degli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Conseguentemente, al comma 2:

1) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo precedente si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» con le seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma».

Art. 67

67.2 (testo 2)

Conzatti, Comincini, Nencini, Sbroliini, Vono, Cucca

Sopprimere il comma 4.

Art. 71

71.4 (testo 2)

D'Alfonso, Manca, Stefano, Ferrari, Assuntela Messina, Fenu

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia al contribuente l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dallo stesso ai fini commerciali e di pubblicità della propria attività».

Art. 72

72.0.12 (testo 2)

Stefano

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5 bis del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di *rating* nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

- a. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
- b. con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:
 - i. il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20% in liquidità o strumenti finanziari liquidi;
 - ii. qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5% del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5% non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5% deve essere eseguito entro 12 mesi;
- a. con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressiva liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 73

73.2000

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Art. 78

78.7 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Comincini, Sudano, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca

Apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 78:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione."

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) le parole «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca»?sono sostituite con le seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti,

senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-duodecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunti compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *al comma 3, dopo la parola: «l'anno 2020»?* *inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

6) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*»

3-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f) per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione».

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020».

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono

rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192."

c) Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziati in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

78.8 (testo 2)

Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4-*ter*, e 31, comma 3-*ter*, del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole"

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-quinquies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-sexies. La visita medica di cui al comma *2-quinquies* ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-septies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-quinquies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-octies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-quinquies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-novies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-quinquies* a *2-octies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-decies. All'articolo 83, comma *3-bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-undecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-duodecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-undecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2-terdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-undecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quaterdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

c) dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 78-**bis**.

(Salvaguardia delle risorse stanziati in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse

assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

Art. 79

79.2000

Il Relatore

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

79.0.2000

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche assicurano la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza degli impianti e, a tal fine, recepiscono, nell'ambito dei propri piani di sicurezza, le linee guida relative alla gestione delle emergenze derivanti da malattie infettive con andamento epidemico COVID-19 emanate dai Ministeri competenti ovvero, in loro mancanza, i principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2011. I Piani di sicurezza sono integrati con misure atte a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche in caso di emergenza epidemica, comprese le eventuali esigenze manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi. Le misure integrative dei piani di sicurezza sono comunicati ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche.

2. Coerentemente con le linee guida di cui al comma 1, i Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emanano, sentiti i Ministeri competenti per materia e la Segreteria infrastrutture critiche, proprie direttive al fine di consentire agli operatori di infrastrutture critiche l'attuazione delle misure per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche di cui al comma 1, nonché delle misure di protezione dal contagio di cui ai piani di sicurezza e la mobilità sul territorio nazionale.

3. Al fine dell'applicazione del comma 1, sono individuati quali operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture di cui ai decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali abilitanti per la difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente comunque preposto alla gestione di infrastrutture o beni, anche al di fuori dei settori di cui alle lettere a), b) e c) che siano dichiarati infrastrutture critiche nazionali dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, sentiti i Ministeri competenti».

Art. 83

83.22 (testo 2)

Conzatti, Comincini, Nencini, Sbroliini, Vono, Cucca

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, che costituisce giustificato motivo di spostamento in deroga alle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali per il contrasto all'emergenza epidemiologica,».

Art. 89

89.2000

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» inserire le seguenti: «da ripartire».

Art. 100

100.2000

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» aggiungere le seguenti: «il cui Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti».

Art. 102

102.1 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio pratico valutativo (ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. n. 445/2001) si considera svolto durante il corso di studi.

I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio all'interno del loro percorso di studi con giudizio di idoneità o valutazione positiva, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Qualora i soggetti di cui al precedente periodo, non avessero svolto all'interno del proprio Corso di Studi l'attività presso un Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN, è altresì indicata la frequenza di tale attività da svolgersi anche con modalità utili al supporto dell'emergenza in atto, da concordare con i relativi Ordini professionali provinciali».

Art. 103

103.2000

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».

Art. 105

105.7 (testo 2)

Ciriani, Urso, Calandrini

Aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese del settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera b)».

Art. 112

112.0.5 (testo 2)

Magorno, Conzatti, Comincini, Sudano, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Assunzioni a tempo determinato da assegnare al settore polizia locale)

- 1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1 bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i comuni possono assumere dipendenti con contratto a termine da assegnare al settore polizia locale.*
- 1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato Dpcm, incluse eventuali proroghe."*

Art. 120

120.5 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Comincini, Sudano, Nencini, Sbroolini, Vono, Cucca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "lingua straniera" inserire infine le seguenti: "nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,"».

120.2000

Il Relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2».

120.2001

Il Relatore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «con riguardo al comma 4,» aggiungere le seguenti: «nonché pari a 2 milioni di euro nell'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis».

120.0.3 (testo 2)

Conzatti, Nencini, Sudano, Sbroolini, Vono, Cucca, Faraone

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "istituzioni scolastiche statali", sono aggiunte le seguenti: "e alle istituzioni scolastiche paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62".

Art. 121

121.2000

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza».